

Circolazione stradale

Tamponamento a catena: chi paga e di chi è la responsabilità?

Purtroppo, i sinistri stradali lungo le nostre strade sono all'ordine del giorno con esiti anche nefasti per le persone coinvolte. La maggior parte di questi sono dovuti alla mancanza del rispetto delle regole di normale prudenza contenute nel Codice della Strada, come ad esempio il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli o la mancata regolazione della velocità avendo avuto riguardo alle caratteristiche della strada o del traffico. Tali inosservanze possono provocare il tamponamento con un solo veicolo o addirittura con più mezzi, il c.d. un tamponamento a catena.

Il tamponamento a catena si verifica quando un veicolo colpisce con la sua parte anteriore quella posteriore del mezzo che lo precede il quale, a sua volta, collide con quello successivo e così via.

Come chiarito in alcune sentenze della Corte di Cassazione, si tratta di un incidente che coinvolge più vetture che viaggiano nella stessa direzione di marcia.

Al fine di comprendere di chi sia la responsabilità e chi sia il soggetto a dover risarcire i danni prodotti a tutte le autovetture coinvolte è necessario distinguere se si tratta di un tamponamento tra veicoli fermi oppure un tamponamento tra veicoli in movimento.

Quando il tamponamento a catena riguarda fermi, cioè incolonnati (ad esempio in coda al semaforo rosso o bloccati per il traffico), la responsabilità per il sinistro è da attribuire al conducente che ha colpito per primo le altre vetture provocando la collisione con tutte le altre

Quando, invece, il tamponamento a catena si verifica tra veicoli in movimento, cioè tra veicoli in marcia (ad esempio tra vetture che viaggiano in autostrada lentamente) qui si presume una responsabilità, in egual misura, di tutti i conducenti dei mezzi coinvolti per non aver rispettato la distanza di sicurezza.

Questa regola si ricava dall'art. 2054 codice civile in base al quale: "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Tuttavia, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, tale principio non si applica, se il conducente dell'ultimo veicolo procede ad una velocità eccessiva. Ciò accade nel caso in cui il conducente che si scontra per primo aveva una velocità talmente elevata da spingere il mezzo colpito fino a farlo impattare a sua volta con il mezzo che si trovava più avanti. In tal caso vi è un'esclusione di concorso di responsabilità.

L'ipotesi del tamponamento a catena, vedendo il coinvolgimento di più veicoli, rientra tra quelle che esulano l'applicazione del risarcimento diretto. Di conseguenza, la domanda di indennizzo non andrà inoltrata alla propria compagnia di assicurazione, ma direttamente a quella del veicolo responsabile.



Giovanna Sciascia

Avvocato

Studio legale D'Allura & Gschnitzer